

Roma, 2 Luglio 1984

Al
Direttore Generale

S E D E

OGGETTO : Erogazioni dell'Ente a favore del Fondo Totip e della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Allenatori e Guidatori trotto - Allenatori e Fantini Galoppo: legittimità. -

Le iniziative previdenziali ed assistenziali di cui all'oggetto, hanno trovato, in ordine di tempo, per l'ultimo triennio un assetto con le delibere commissariali n.ri 34 e 113 rispettivamente del 20.05.1981 e 14.10.1981 (fondo totip) e n. 35 (Cassa di previdenza) del 20.05.1981 (all. 1 - 2 e 3) approvate dal Ministero Agricoltura e Foreste con lettere del 26.6.81 n.121781 e 21.11.81 n.123495 (all. 4 e 5).

La relativa materia ha poi formato oggetto di esame in sede di verifica contabile amministrativa di cui alla relazione del dirigente dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del Tesoro trasmessa dal Ministero Agricoltura e Foreste con lettera in data 27.04.1984 prot. n. 121676 (da pag. 99 a pag. 116 rilievo n. 27)

La relazione di cui sopra fa un excursus storico sia del Fondo Totip sia della Cassa.

Per quanto riguarda il Fondo Totip rappresenta l'esigenza :

- a) relativamente ai dipendenti dell'UNIRE e degli Enti tecnici che le prestazioni fornite dal Fondo Totip debbano trovare adeguata soluzione nell'ambito della concreta applicazione delle di-

sposizioni recate dall'art. 59 del D.P.R. n. 509/79;

- b) relativamente agli altri lavoratori, che le erogazioni debbano essere limitate ai casi di assoluta necessità e comprovanti dalla prescritta documentazione ed inoltre che particolare cura deve essere rivolta a che i datori di lavoro assicurino i propri dipendenti presso l'Enpals pretendendo che tale status risulti dall'attestato di servizio.

Raccomanda :

- che vengano fornite notizie in ordine al recupero delle maggiori somme accreditate nel triennio 1975 - 1977 a seguito della determinazione della Corte dei Conti n. 1523/80 con la quale viene censurato per ^{NON} conformità alla legge n. 1806/1978 del Comitato Amministrativo, per aver dato effetto retroattivo al ripristino dell'aliquota contributiva del 2% sugli introiti del Totip.

Prospetta l'opportunità di :

- modificare l'impostazione dei conti nel senso di costituire un'apposita gestione autonoma dove far affluire tutte le entrate e le uscite del " Fondo ", cui dovrebbero essere, altresì, imputate una parte delle spese generali sostenute dall'UNIRE;
- di intervenire presso le società di corse perché regolarizzino la posizione assicurativa degli addetti saltuari ai totalizzatori; senza di che l'erogazione dei contributi a favore di quest'ultimi potrebbero atteggiarsi ad atti di liberalità.

Per quanto riguarda la Cassa di previdenza ed assistenza allenatori e guidatori trotto ed allenatori e fantini galoppo fa presente in particolare :

- che la Cassa non ha personalità giuridica, opera come organismo associativo di fatto a livello privatistico e non è soggetta ad alcuna vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza

za Sociale;

che per effetto della delibera n. 35/1981 del Commissariato, la contribuzione a carico dell'UNIRE da " facoltativa ed integrativa " é diventata " ordinaria ".

La relazione sul punto delle iniziative previdenziali conclude riportando le osservazioni a suo tempo effettuate dall'organo interno di controllo sull'ammissibilità della contribuzione UNIRE sia al Fondo Totip sia alla Cassa la quale non troverebbe riscontro in una disposizione di legge ma solo statutaria.

Ciò premesso si rappresenta quanto segue :

- 1) E' destituito di fondamento quanto rappresentato per il personale dell'UNIRE e degli enti tecnici nel precedente punto a) - Infatti l'art. 59 del D.P.R. n. 509/79 riguarda tutto il personale sia quello in servizio all'entrata in vigore della Legge 20.03.1975 n. 70 che quello successivamente assunto e determina un certo importo (1% degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione concernenti la spese di personale in attività) per l'erogazione di benefici di natura assistenziale e sociale quale : sussidi, borse di studio, prestiti e contributi a favore di attività culturali e ricreative.

Il Fondo Totip rientra, invece, tra quei trattamenti integrativi di previdenza che in base all'art. 14 della Legge 20.03.1975 n. 70, vanno conservati per il personale in servizio alla data del 3.04.1975. In tal senso si esprime anche l'art. 145 del D.P.R. approvata nella forme di legge.

Tale norma é stata peraltro inserita recentemente nei regolamenti organici del personale degli enti ippici mediante una modi-

fica degli stessi approvata dai Ministeri vigilanti.

In ordine al punto b) si precisa che detti attestati di iscrizione all'Enpals vengono, a norma del punto 12 del Cap. 6 della disciplina del Fondo Totip richiesti per l'iscrizione al Fondo stesso. Tale attestazione é divenuta inoltre obbligatoria anche per gli addetti saltuari al Totalizzatore a seguito del D.P.R. 1.08.1983 n. 669.

Per quanto riguarda il recupero dei maggiori stanziamenti effettuati nel triennio 1975-1977 si precisa che a fronte di Lire 68.495.307 sono state recuperate L. 67.954.752. con una differenza da introitare di L. 540.555.

Poiché gli importi da richiedere ai singoli vanno da un minimo di L.1.045 ad un massimo di L. 29.040. non si ritiene conveniente per l'Ente dare inizio ad una procedura esecutiva, la quale verrebbe ad essere più dispendiosa degli importi da introitare. Pertanto tali residui attivi andrebbero eliminati ai sensi dell'art. 39-3° comma D.P.R. n. 696/79.

Non si concorda inoltre sull'utilità di far gravare i compensi membri esterni della Commissione amministratrice del Fondo sulla gestione del Fondo stesso in quanto non si tratta di un fondo autonomo rispetto alle erogazioni dell'UNIRE.

Per quanto riguarda la fonte di legittimazione dell'operato dell'Ente, nelle iniziative sopra indicate, essa va rinvenuta nell'art. 2 punto o) dello statuto approvato con D.P.R. n. 595/1971 e riproposta nell'art. 2 punto n) dell'attuale statuto approvato con D.P. 11.12.1981 n. 985 laddove prevede fra i compiti dell'Ente l'intervento nei limiti e con le modalità stabilite dal M.A.F. in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica.

Al riguardo non può ritenersi fondata la paventata illegittimità di dette norme statutarie.

Tale illegittimità doveva essere rilevata dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del decreto. Infatti il rifiuto di registrazione, quando l'atto sia illegittimo è certamente vincolato e non discrezionale.

Inoltre la Corte dei Conti, allorché con la determinazione n. 1523 del 14.01.1980 ha preso in esame la gestione dell'Ente dal 1970 al 1978 sull'argomento, ha rilevato solo la non conformità a legge della surrichiamata delibera n. 1086, per cui si è disposto il recupero delle relative somme e non altro.

Parimenti il Ministero Agricoltura e Foreste in sede di approvazione del bilancio preventivo 1984 nulla rileva sulla legittimità di tali erogazioni, ma raccomanda che siano contenute nei limiti del tasso di inflazione e ribadisce l'urgenza della regolamentazione di tali iniziative ed in particolare del Fondo Totip di cui beneficia il personale dell'Ente.

Su questo punto occorre precisare che l'UNIRE richiese al Ministero Agricoltura e Foreste, con lettera in data 14.04.1972 n. 172502, quale fosse l'area dei possibili destinatari dell'iniziativa di cui all'art. 2 punto o), procedendo ad una identificazione delle varie categorie tra cui erano ricompresi i dipendenti degli Enti ippici.

Il Ministero, con nota del 22.07.1972 n. 32814/688/3, condivide le proposte di massima dell'Ente sulla identificazione delle categorie interessate alla nuova normativa in materia ed autorizzò la prosecuzione del Fondo Totip.

Si ribadisce, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la legittimità delle contribuzioni dell'Ente sia al Fondo sia alla Cassa, tenuto conto delle osservazioni del Ministero vigilante sulla entità del contributo e sull'opportunità di regolamentare la materia.

L'Ufficio Legale
(Avv. Carlo Castagni)